



Nn. 980 e 885-A

Relazione orale
Relatore PILLON

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 10 maggio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane (n. 980)

d’iniziativa dei senatori OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, LOMUTI e PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2018

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (n. 885)

d'iniziativa del senatore CANGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2018

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 980

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegni di legge:		
– n. 980, testo d’iniziativa dei senatori Ostellari ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5
– n. 885, d’iniziativa del senatore Cangini	»	7

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

9 maggio 2019

sul disegno di legge e sugli emendamenti

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 1, si segnala che l'abuso della situazione di bisogno o della condizione emotiva del soggetto offeso non è riferito, nell'attuale formulazione, alle sole persone anziane, oggetto invece della rubrica dell'articolo 643-*bis*, che viene introdotto nel codice penale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 980

D'INIZIATIVA DEI SENATORI OSTELLARI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 643-bis. – (*Circonvenzione di persone anziane*) – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 2.000 ».

Art. 2.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa ».

Art. 3.

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delitti previsti dagli articoli 643 e 643-bis del codice penale; ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. **All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

« **Alla stessa pena soggiace** chiunque, **allo stesso fine**, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età **di una persona**, induce **taluno** a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso ».

Art. 2.

1. **All'articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: « per il reato previsto dall'articolo 624-bis » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 640 e 643 ».**

Art. 3.

1. **Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, dopo le parole: « codice penale » sono aggiunte le seguenti: « e circonvenzione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del codice penale ».**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Ostel-
lari ed altri*)

Art. 4.

1. Per il reato previsto e punito dall'articolo 643-*bis* del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per comprovate ragioni di condizioni di emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

DISEGNO DI LEGGE N. 885

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CANGINI

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 643-bis. - (*Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con artifici o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luoghi pubblici o privati, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 412 euro a 4.130 euro ».

2. All'articolo 640-*quater* del codice penale, le parole: « e 640-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 640-*ter* » e dopo le parole: « del sistema, » sono inserite le seguenti: « e 643-*bis* ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-*bis*, la sospensione con-

dizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 2-*bis*, le parole: « e 624-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 624-*bis* e 643-*bis* »;

b) al comma 3, dopo la parola: « 600-*quinquies* » è inserita la seguente: « , 643-*bis* ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Alla lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delitti previsti dagli articoli 643 e 643-*bis* del codice penale ».

€ 1,00